



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 96 del 16/09/2016**

**Proposta n. 2016/1132**

**OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PONTENURE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Pontenure, con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 27.7.2013, ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 5.9.2013 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000 e per il giorno 8.11.2013 la seconda seduta;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 241 del 29.11.2013 e il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione con la seduta del 3.12.2013;

#### **Preso atto che:**

- il Comune di Pontenure, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 4.4.2014, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, il PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 3720 del 18.5.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 14389 del 18.5.2016), la documentazione di Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 17221 del 13.6.2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento a far data dal 18.5.2016 e pertanto il termine per le riserve provinciali (120 giorni) scade il 15.9.2016;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 144 del 18.5.2016, ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano medesimo;

**Dato atto**, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

**Dato atto inoltre che:**

- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine sopra descritto;

**Tenuto conto**, per quanto riguarda i contenuti inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

**Tenuto inoltre conto che:**

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione

provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n 14/1999;

- con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

**Esaminata** la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

**Considerato che:**

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Pontenure, elaborati PSC adottato CC 10-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Pontenure, riserve PSC adottato CC 10-2014"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Pontenure, riserve PSC adottato CC 10-2014") parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante “Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1)”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001);

- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1/2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume PO. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2/2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Sentito** il Segretario generale;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve al PSC del Comune di Pontenure, adottato con atto del Consiglio comunale n. 10 del 4.4.2014, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Pontenure, riserve PSC adottato CC 10-2014") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Pontenure, elaborati PSC adottato CC 10-2014"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Pontenure, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
3. di invitare il Comune di Pontenure a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Pontenure per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**FRANCESCO ROLLERI**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1132/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PONTENURE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/09/2016

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 96 del 16/09/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PONTENURE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 16/09/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(ROSSI MARIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 96 del 16/09/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PONTENURE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/09/2016 al 01/10/2016

Piacenza li, 04/10/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE	SCALA
---	-------

<b>QUADRO CONOSCITIVO (QC)</b>	
<b>1. Sistema economico e sociale</b>	
- QC-A1. Sistema economico e sociale. Relazione e dati statistici	
<b>2. Sistema naturale e ambientale</b>	
- QC-B1. Relazione	
- QC-B2. Assetto vegetazionale e ambiti di interesse ambientale	1:10000
Relazione geologica generale	
- QC.01. Carta geologica	1:10000
- QC.02. Carta idrogeologica	1:10000
- QC.03. Carta del tetto delle ghiaie	1:10000
- QC.04. Carta delle zone di protezione delle acque sotterranee	1:10000
- QC.05. Carta delle zone di divieto agli spandimenti	1:10000
- QC.06. Profili stratigrafici	1:10000
- QC.07. Carta della microzonazione sismica	1:10000
- QC.08. Carta della fattibilità	1:10000
<b>3. Sistema territoriale</b>	
- QC-C1. Relazione	
- QC-C2. Evoluzione del sistema insediativo	1:10000
- QC-C3. Repertorio degli insediamenti di interesse storico	1:10000
- QC-C4. Schede delle zone storiche degli abitati	1:10000
- QC-C5. Schede degli insediamenti in zona agricola	1:10000
- QC-C6. Assetto funzionale del territorio	1:10000
- QC-C7. Rete commerciale e terziaria	1:10000
- QC-C8. Sistema della mobilità	1:10000
- QC-C9a. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Energia elettrica e telefonia	1:10000
- QC-C9b. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Acquedotti e reti di bonifica	1:10000
- QC-C9c. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Sistema fognario e depurativo	1:10000
- QC-C9d1/d2. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Rete distributiva del gas	1:10000
- QC-C9e. Sistema degli impianti e delle reti tecnologiche – Grandi reti energetiche	1:10000
<b>4. Sistema della pianificazione</b>	
- QC-D1. Pianificazione sovracomunale e comunale	1:10000
- QC-D2. Beni culturali e paesaggistici tutelati dal D.Lgs. n.42/2004	1:10000
- QC-D3. Tutele del PTCP e vincoli	1:10000
- QC-D4. Aree non idonee per impianti gestione rifiuti	1:10000
- QC-D5. Previsioni urbane degli strumenti urbanistici comunali	1:10000
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)</b>	
- PSC.R - Relazione	
- PSC.N - Norme di attuazione	
- PSC.1 – Aspetti strutturanti il territorio	1:10000
- PSC.1a - Aspetti strutturanti il territorio - Estratti	1:5000 e 1:2000
- PSC.2 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Vincoli e rispetti	1:10000
- PSC.3 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali	1:10000
- PSC.4 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche	1:10000
- PSC.4a - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche - Estratti	1:2000
- PSC.5 – Schema di assetto territoriale	1:10000
<b>VALSAT DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (VALSAT)</b>	
VALSAT - Rapporto ambientale	
<b>ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE</b>	
- Estratti degli abitati della Zonizzazione acustica del territorio comunale alle previsioni del PSC	1:10000

## VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi. In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda dal 28/01/2014 trova applicazione l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 (cfr. art. 57 c. 4 L.R. n. 15/2013).
2.	L'elaborazione del PSC, POC e RUE, deve tenere conto anche delle recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia". In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18- <i>bis</i> della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione. Per le ragioni sopraesposte occorre procedere, nei vari documenti ( NTA, Schede dei vincoli), allo stralcio di tutte quelle parti che riprendono i testi dei piani sovraordinati e che rappresentano una mera riproposizione degli articoli o delle norme di attuazione.
3.	Per quanto concerne l'elaborato <b>QC-A1 "RELAZIONE E DATI STATISTICI"</b> , si osserva che i dati riportati nel documento risultano per certi casi superati. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad un loro aggiornamento, utilizzando i dati più recenti a disposizione.
4.	Negli elaborati grafici che costituiscono il Piano è necessario riportare la scala di riferimento degli elementi rappresentati.
5.	Per agevolare la lettura e la comprensione del QC, si ritiene necessario riportare in legenda, per ogni singolo elemento indicato, il corrispondente articolo di riferimento dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e del PTCP vigente.
6.	Per agevolare la lettura e la comprensione dello strumento urbanistico comunale, si ritiene necessario riportare in legenda, per ogni singolo elemento indicato, il corrispondente articolo di riferimento delle norme tecniche di attuazione ( <b>PSC N</b> ).
7.	È necessario che tutte le tavole di PSC individuino il perimetro del territorio urbanizzato, così come definito dall'art.A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, ovvero come perimetro continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi e non solamente la tavola <b>PSC 5</b> .
8.	Per agevolare la lettura delle norme del PSC è necessario che gli articoli delle NTA contengano al loro interno il richiamo alla tavola di Piano di riferimento. Occorre procedere, pertanto, alla loro revisione ed eventuale integrazione. Per quanto riguarda il rapporto tra PSC e RUE, e i compiti assegnati dalla L.R. n. 20/2000 a ciascuno dei predetti strumenti, si suggerisce di verificare quali contenuti del PSC adottato possano essere demandati al RUE, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000 e delle disposizioni di cui all'Allegato alla legge stessa, come modificati dalla L.R. n. 6/2009, secondo le indicazioni fornite anche dalla circolare regionale del primo febbraio 2010. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 20/2000, nel testo sostituito dalla L.R. n. 6/2009, il PSC non può creare aspettative edificatorie giuridicamente tutelate, si evidenzia comunque che una corretta applicazione del rapporto tra i due strumenti urbanistici in questione permette il miglioramento dell'efficienza del sistema della pianificazione comunale, per esempio, attraverso procedure accelerate di predisposizione e approvazione di future varianti. La LR 20/00 come modificata dalla LR 6/2009 e successivamente dalla LR 15/2013 in un ottica di semplificazione degli apparati normativi dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica devono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite, escludendo che gli stessi apparati contengano riproduzione totale o parziale delle normative vigenti stabilite dai diversi livelli di governo. In tale prospettiva le norme (così la Valsat dei piani), provvedono al coordinamento delle previsioni di propria competenza, alle disposizioni sovraordinate, attraverso richiami espressi alle prescrizioni che trovano diretta applicazione, senza riportare fedelmente i testi delle norme. Per tale motivo, e per evitare che la riproduzione di apparati normativi all'interno delle Norme di Piano possano ingenerare equivoci e ambiguità nel caso intervenga una loro modifica da parte dei poteri legislativi, è necessario procedere allo stralcio delle note poste a piè di pagine del testo normativo ( <b>PSC N</b> ).
9.	<b>Art.3 Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie</b> Nel presente articolo delle NTA, si precisa che le "previsioni della pianificazione territoriale si articolano in: indirizzi, direttive, prescrizioni...". Valuti il Comune se indicare, in corrispondenza di ciascuna disposizione di Piano, la sua specifica efficacia per favorire la corretta lettura delle Norme.
10.	<b>Art. 5 Aggiornamento del quadro conoscitivo e adeguamento del PSC a disposizioni cogenti</b> Si osserva che il quadro conoscitivo è elaborato costitutivo del PSC (cfr. art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2000), il cui aggiornamento deve essere oggetto di variante al PSC, applicando le norme procedurali dell'art. 32 o 32- <i>bis</i> della L.R. n. 20/2000. Pertanto, la norma del PSC deve essere modificata per renderla conforme alle disposizioni di cui agli artt. 4, 32 e 32- <i>bis</i> della L.R. n. 20/2000.
11.	È necessario che l'apparato normativo del PSC ( <b>PSC N "NORME DI ATTUAZIONE"</b> ) contenga una norma che espliciti,

rispetto ai caratteri, ai contenuti e ai compiti propri del Piano Operativo Comunale (POC), ciò che il PSC demanda ad esso. Inoltre, si rammenta che il POC dovrà contenere un apposito elaborato denominato "Documento programmatico per la qualità urbana" che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile (cfr. art. 30, comma 2, lett. A-bis) della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009).

12. L'art. 28, comma 3, della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, stabilisce che le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal POC. Occorre, pertanto, che le Norme del PSC specifichino, per ciascuno dei contenuti sopra indicati, il valore di indicazioni di massima.

13. A seguito dell'approvazione del Piano, risulta necessario modificare, integrare e aggiornare i vari elaborati sulla base dei pareri e delle riserve espresse dai vari Enti competenti e coinvolti nell'iter approvativo dello strumento urbanistico.

14. Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".

## QUADRO CONOSCITIVO

### A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

15. Risulta opportuno, laddove possibile, procedere all'aggiornamento ed integrazione dei dati relativi al sistema economico-sociale, con la conseguente rielaborazione delle analisi e delle valutazioni svolte all'interno del QC. In particolare:

- non risultano aggiornati i dati relativi alla popolazione residente nel comune di Pontenure; infatti, sulla base degli ultimi dati statistici, i residenti sono passati da 6439 (del 31/12/2013) a 6512 (del 31/12/2015), con un incremento di 73 unità. In riferimento ai dati più recenti dovranno essere riviste le ipotesi di evoluzione demografica;
- sono stati elaborati scenari occupazionali futuri a carattere territoriale, che costituirebbero un importante supporto alle scelte pianificatorie comunali.

16. Si prende atto delle integrazioni effettuate in fase di redazione degli elaborati di PSC da adottare e si evidenzia la necessità di aggiornare la valutazione critica effettuata nella parte finale del paragrafo A3 dell'elaborato **QC-A1 "Sistema economico e sociale. Relazione e dati statistici"**, al fine di coordinarlo con la normativa di settore, recentemente modificata a seguito della cosiddetta liberalizzazione del settore commerciale (cfr. riserva specifica sul progetto di Piano)

17. Con riferimento all'illustrazione della esistente rete commerciale comunale inclusa nel capitolo 2 dell'elaborato **QC-A1**, si chiede di chiarire se l'insediamento esistente in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria tra la SS9 Via Emilia e la SP53 per Caorso sia classificato quale complesso commerciale di vicinato (come specificato nelle note n. 7 e 8 di pag.55) ovvero quale centro commerciale di vicinato di cui alla definizione stabilita dall'Atto di indirizzo approvato con deliberazione C.R. n.1253/1999 e ss.mm.ii.

18. Analogamente ai dati statistici sopra citati, appare estremamente utile provvedere ad un aggiornamento dei dati, in coerenza con quanto richiesto relativamente ai vari tematismi illustrati dagli elaborati di PSC ed in conseguenza della significativa crisi economica verificatasi negli ultimi anni.

19. Con riferimento alla tavola **QC-C7 "Rete commerciale e terziaria"** si rileva che:

- come evidenziato per il capitolo 2 della relazione del sistema economico e sociale, è necessario chiarire se l'insediamento esistente in corrispondenza della rotatoria tra la SS9 e la SP53 sia qualificabile come complesso commerciale di vicinato ovvero come centro commerciale di vicinato;
- risulta opportuno graficizzare gli eventuali Centri Commerciali Naturali presenti, gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) attivati sul territorio comunale ed i principali assi commerciali esistenti (ad esempio, il tratto urbano della SS9 Via Emilia);
- occorre completare l'elaborato cartografico con la scala di restituzione riferita sia alla rappresentazione dell'intero territorio comunale che agli estratti di dettaglio, per i quali manca anche la relativa denominazione.

### B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

### C – SISTEMA TERRITORIALE

20. Occorre aggiornare il paragrafo **"B.8 – La qualità dell'aria"**, con i dati più recenti (si veda ad esempio ....inserire link rapporto Arpae).

21. Nel paragrafo **C.1.4.2.1 – "Impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica"** occorre stralciare il periodo:

<p>"E' quindi necessario, in sede di Conferenza di Pianificazione, richiedere all'Ente proprietario/gestore....." e predisporre, eventualmente, una tabella di sintesi in merito all'articolazione delle fasce di rispetto.</p>
<p>22. Per quanto concerne il capitolo <b>C.1.4 – "Il sistema delle dotazioni territoriali"</b>, si ritiene necessario procedere ad un aggiornamento dei dati statistici riportati, in quanto obsoleti.</p>
<p>23. Nel paragrafo <b>C.1.4.2.2 - "Rete di approvvigionamento idrico"</b> è necessario <b>sostituire ATO con ATERSIR, valutando se sia necessario aggiornare i dati del sistema idrico comunale.</b></p>
<p>24. Per quanto concerne l'elaborato <b>QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo"</b>, <b>risulta assente la</b> perimetrazione dei confini comunali, peraltro riportati in legenda, <b>che invece deve essere individuata.</b></p> <p>Inoltre, si nota che il tratto conclusivo dello stradone d'accesso al castello di Montanaro, risulta percorribile ai soli mezzi agricoli. Si ritiene, pertanto, più opportuno inserire tale asse fra i "collegamenti di interesse locale" o "secondari".</p> <p>Si ritiene opportuno riportare fra i collegamenti "secondari" il tratto di strada che collega la cascina Giardino alla cascina La Barbera, così come il collegamento alla cascina Cà degli Zingari.</p>
<p>25. Si osserva che fra i tematismi da inserire nella tavola <b>QC-C6 "Assetto funzionale del territorio"</b> è necessario individuare il perimetro del territorio urbanizzato, attualmente non riportato.</p>
<p>26. Nell'elaborato <b>QC-C6 "Assetto funzionale del territorio"</b> si evidenzia che l'indicazione della viabilità stradale si sovrappone al graficismo della rete ferroviaria. Si ritiene opportuno correggere questa piccola imperfezione cartografica.</p>
<p>27. Si evidenzia che nella carta <b>QC-C8 "Sistema della mobilità"</b> non è stato riportato il tracciato alternativo della Via Emilia, come peraltro indicato in legenda, ne la variante ovest su nuova sede, tra la SP n.32 "Sant'Agata" e la SS n.9 "Via Emilia", entrambe previste dal PTCP (Tav. I1.1). Si proceda, pertanto, alla loro individuazione.</p>
<p>28. I dati del QC in materia di fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale non sono aggiornati. Tuttavia, tenendo conto che gli interventi dovranno essere pianificati dal POC di cui, ad oggi, non sono preventivabili i tempi di elaborazione, si suggerisce di integrare le Norme di PSC, all'interno dell'articolo che verrà inserito in controdeduzione ad altra riserva, una disposizione che potrebbe avere il seguente tenore:  <i>"La pianificazione nel POC di trasformazioni che devono garantire l'obiettivo della dotazione di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale è subordinata all'elaborazione di ulteriori analisi, rispetto a quelle contenute nel QC, allo scopo di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo soddisfacimento sulla base di dati aggiornati."</i></p>
<p>29. Relativamente al <b>sistema insediativo storico urbano e rurale</b>, rappresentato sulla Tav. <b>QC-C2 "Evoluzione del sistema insediativo e descritto nell'elaborato"</b>, <b>QC-C1. "Relazione"</b> (capitoli C.1.1 e C.1.2 e paragrafo C.3.5), si rileva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in merito all'<b>evoluzione del sistema insediativo</b>, si integri la legenda della tavola <b>QC-C2</b>, in riferimento alle analisi effettuate (vd. p.9 "<i>Sintesi del catasto antico dei primi dell'ottocento</i>"), inserendo la nuova voce "Aree insediate ai primi dell'ottocento"; la lettura interpretativa ed il confronto dell'edificato per soglie storiche risulta di fondamentale importanza al fine di individuare correttamente la gerarchia degli insediamenti storici e le relative perimetrazioni;</li> <li>• nel paragrafo <b>C.1.2.2 – Gerarchia degli insediamenti storici</b>, vengono evidenziate le fonti utilizzate a supporto dell'analisi effettuata al fine definire la gerarchia degli insediamenti storici, ma non si fa alcun riferimento agli elaborati di PTCP; si rammenta che secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le <b>zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane</b>, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e/o "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tavole A1 e nell'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di PSC, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici. Risulta pertanto necessario ricondurre le analisi svolte, i cui risultati sono rappresentati sulla Tavola <b>QC-C2</b> e nell'elaborato <b>QC-C4 "Schede delle zone storiche degli abitati"</b>, a quanto disposto dal PTCP vigente (art.24, Tavole A1.2, A1.3, A1.5 e A1.6 e All.N2) che individua Pontenure e Valconasso come tessuti agglomerati e Muradello come nucleo secondario; in riferimento agli approfondimenti già effettuati (presenza di "aree insediate ai primi dell'ottocento" da riportare, come richiesto in precedenza, sulla Tav.QC-C2 - individuazione del centro storico del Capoluogo e dei complessi edilizi emergenti di valore storico-architettonico sulla Tav. QC-C2 - analisi contenuta nell'elaborato QC-C4. "Schede delle zone storiche degli abitati"), si definisca, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, la gerarchia degli insediamenti storici, verificando la sussistenza di quelli individuati dal PTCP e l'eventuale presenza (sulla base di un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica) di ulteriori nuclei secondari oltre a Muradello, effettuandone la corretta perimetrazione oppure, sulla base di opportune motivazioni, provvedendo ad attuare una tutela limitata o mirata di singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; si indichi inoltre lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione (Pontenure: tessuto agglomerato alterato; Valconasso: tessuto parzialmente alterato), tenendo conto che il PSC può escludere dalla perimetrazione degli insediamenti storici le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.</li> </ul> <p>Sulla base di quanto sopra evidenziato si integrino/modifichino gli elaborati di QC, esplicitando nell'elaborato <b>QC-C1 "Relazione"</b>, la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati; si verifichino inoltre alcune incongruenze rilevate fra i perimetri delle zone storiche riportati nell'elaborato <b>QC-C4 "Schede delle zone storiche degli abitati"</b> e le "persistenze" individuate</p>

sulla Tavola **QC-C2**;

- relativamente agli insediamenti non individuabili come “zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane”, al fine di una più chiara lettura e comprensione del Piano, premesso che negli elaborati di QC (testi e cartografia) devono essere utilizzate sempre le stesse definizioni, si suggerisce di utilizzare la definizione generale “**Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale**”, per tutti i beni individuati, suddivisi a loro volta (vd. art. A-9 L.R.20/2000) fra “Edifici di interesse storico-architettonico” comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 ed “Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale”; fra gli edifici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 devono essere ricompresi i “*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda*” (tutelati con formale decreto), il cui elenco deve essere aggiornato sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse (non sono ad esempio stati individuati come vincolati: “Colombara Banchemo, Oratorio, parco e pertinenze rurali”, “Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze”, “Cimitero” di Paderna, “Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali” e “Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze” ubicato nel comune di S.Giorgio P.), integrando con la citazione del vincolo, anche le schede contenute negli elaborati **QC-C4** e **QC-C5**; si individuino inoltre gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela “*ope legis*”, differenziandoli dai beni vincolati con decreto e codificandoli. Nell'elenco dei beni d'interesse storico-architettonico e testimoniale presente in relazione, oltre al Codice Id. Provincia si inserisca per ogni bene, anche il Codice Id. Comune che potrebbe corrispondere al n. delle Schede contenute negli elaborati **QC-C4** e **QC-C5**; tale Codice Id. dovrà trovare riscontro sulla cartografia, al fine di individuare chiaramente i beni. L'individuazione delle zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale e la relativa perimetrazione e caratterizzazione come edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, effettuata sulla Tav. **QC-C2**, deve trovare corrispondenza nelle schede contenute negli elaborati **QC-C4** e **QC-C5**: a tal proposito si evidenziano diverse incongruenze (si vedano ad esempio le schede PON 06, PON 07, PON 10, PON 12, PON 14, VAL 02, PAD 04). Risulta inoltre necessario riportare nelle schede il perimetro dei beni e relative pertinenze soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004; per diversi beni tutelati l'individuazione non è stata effettuata correttamente (perimetrazione insediamenti e grado di interesse dei corpi di fabbrica) o non è presente: si vedano ad esempio le schede MUR 01, PON 13, PON 2f, PON 05, PAD 01, VAL 01 e VAL 04 dell'elaborato **QC-C4** e le schede UUI1 17, UUI 1 62, UUI2 17, UUI2 20, UUI3 02, UUI4 20, UUI4 33 dell'elaborato **QC-C5**. Relativamente all'articolazione delle schede, si evidenzia che sarebbe opportuno inserire negli elaborati una griglia di lettura, in particolare in riferimento alla voce “grado di interesse”. Infine si inseriscano nelle specifiche voci di legenda della Tav. **QC-C2**, i riferimenti agli elaborati **QC-C4** e **QC-C5**;
- relativamente alla **viabilità storica** individuata sulla Tav. **QC-C2** e descritta in Relazione (paragrafo C.1.2.5), risulta necessario distinguere la viabilità storica (percorsi consolidati) individuata sulla base dell'art.27 del PTCP vigente, dagli altri tratti; si evidenziano comunque alcune difformità nell'individuazione dei tratti storici rispetto alle Tavole del PTCP. Inoltre ai sensi del Piano provinciale (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Sulla base delle considerazioni sopraesposte si ritiene necessario modificare la Tav. **QC-C2** ed integrare la Relazione descrivendo in modo più approfondito la metodologia di analisi utilizzata ed i risultati;
- relativamente alle **zone di interesse archeologico** individuate sulla Tav. **QC-C2** come “Siti di rinvenimenti archeologici” e descritte nella Relazione (C.1.2.3 – I rinvenimenti archeologici), si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; risulta pertanto necessario perimetrare, sulla Tav. **QC-C2**, le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme, verificando le localizzazioni difformi rispetto all'individuazione del PTCP, secondo quanto disposto dall'art.22 del Piano provinciale; sulla base di quanto sopra esposto si integri anche la Relazione di QC sulla base degli approfondimenti prodotti. Inoltre si evidenzia che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.
- relativamente alle persistenze di assi principali della **struttura centuriata**, rappresentate sulla Tav. **QC-C2**, si evidenzia che l'individuazione del PTCP rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare; ai sensi dell'art.23 del PTCP, il Comune, all'interno del quadro conoscitivo e nelle tavole di Piano del proprio PSC, deve accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, anche di tipo puntuale. Risulta pertanto necessario integrare il paragrafo C.1.2.5 della Relazione sulla base delle suddette considerazioni, descrivendo l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati
- si modifichino, sulla base delle valutazioni effettuate rispetto alle integrazioni richieste ai punti precedenti, i “.....punti di debolezza e .....punti di forza” di cui al capitolo C.4 – Analisi SWOT.

## D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

30. Premesso che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie (PSC.2/3/4/4a) rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come “**Tavola dei vincoli**”, e così definite all'art.4 delle Norme di attuazione di PSC e considerato che gli elaborati cartografici del QC (QC-D2, QC-D3) contengono la medesima rappresentazione dei vincoli anche se con articolazione differente, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminare le Tavole **QC-D2** e **QC-D3**, richiamando, nell'elaborato **QC-D1**, le tavole di **PSC 2/3/4/4a** e la **Scheda dei vincoli** da predisporre ai sensi dell'art.19 comma 3-bis della L.R.20/2000.
- Nel caso le suddette tavole vengano mantenute nel QC, si provveda comunque alla loro modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole **PSC.2/3/4/4a**, aggiornando di conseguenza gli specifici contenuti dell'elaborato **QC-D1**.

31.

Nel **QC** è assente un approfondimento specifico in merito alle unità di paesaggio; le unità di paesaggio vengono trattate solo nell'elaborato **QC-D1** al paragrafo 9.3.3, riportando i contenuti del PTCP.

Ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario provvedere sia ad effettuare una rappresentazione cartografica delle Unità di Paesaggio e delle Sub unità di rilevanza locale, presenti sulla Tav. T1 del Piano provinciale, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (verificando anche, secondo gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP, le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi), sia ad approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a:

- articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP;
  - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.
- In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di QC.

## PIANO STRUTTURALE COMUNALE

### SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

32. Per quanto concerne l'elaborato PSC R, si osserva che i dati riportati nel documento e relativi alle stime per il fabbisogno di edilizia residenziale (par. 4.1.1) risultano superati; infatti, le elaborazioni risentono della sospensione che lo strumento urbanistico ha avuto nel suo iter approvativo. Si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una loro revisione, utilizzando i dati più recenti a disposizione ed eventualmente rettificare, se necessario, le stime indicate.

33. I dati relativi alle attrezzature e spazi collettivi contenuti nella Relazione PSC R (par. 4.3.4.1) dovranno essere rivisti in quanto la popolazione residenti non è più di 6217 abitanti, ma è salita a 6512.

### MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO – URBANIZZABILE – RURALE)

#### 34. *Art.7 Partizione del territorio*

In riferimento alla classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale ai sensi dell'art.28, comma 2, lett. e) della L.R. 20/2000, e sulla base di quanto rappresentato nella cartografia di Piano, si ritiene opportuno sostituire il riferimento, presente in norma, alla tavola PSC 5 con quello alla tavola **PSC 1**.

### SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI

35. Relativamente al **sistema insediativo storico**, secondo quanto prevede la L.R.20/2000 e il PTCP vigente e sulla base dei contenuti del **QC** come integrato in risposta alle precedenti riserve, negli elaborati di **PSC**, risulta necessario individuare distintamente:

- i "Centri storici" e le "zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici);
- le "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;
- le "zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.

Premesso che i "complessi edilizi di interesse storico testimoniale" sono rappresentati sulle Tavole **PSC 4** e **PSC 4a**, si rileva che sulla Tav. **PSC.1 "Aspetti strutturanti il territorio"**, sono individuati il "Centro storico del capoluogo" (il cui perimetro risulta difforme da quello presente sulla Tav. QC-C2) ed i "Complessi edilizi di rilevante interesse storico", evidenziando un'articolazione del sistema insediativo storico difforme da quella del Piano provinciale (cfr. Tavole A1.2, A1.3, A1.5 e A1.6 e All.N2 alle Norme) che individua, oltre al tessuto agglomerato di Pontenure, anche il tessuto agglomerato di Valconasso e il nucleo secondario di Muradello; pertanto sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del **QC**, come modificati in riferimento alle specifiche riserve alle quali si rimanda, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici effettuandone la corretta perimetrazione basata su di una lettura di carattere storico, morfologico e funzionale dei tessuti/nuclei. Inoltre, si evidenzia che:

- nelle voci di legenda "Centro storico del capoluogo" e "Complessi edilizi di rilevante interesse storico" della Tav. **PSC 1** non è presente il riferimento alla disciplina particolareggiata (**PSC.1a**); inoltre considerato che anche le aree pertinenti dei "Complessi edilizi di rilevante interesse storico" devono essere soggette a disciplina particolareggiata, è necessario modificare la simbologia grafica utilizzata sulla Tav. **PSC 1** (all'interno del perimetro non possono essere comprese parti di territorio rurale come gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola);
- l'individuazione dei "Complessi edilizi di rilevante interesse storico", presente sulla Tav. **PSC 1**, deve essere rivista sulla base delle modifiche/integrazioni che saranno apportate in riferimento alle specifiche riserve al **QC**, ricomprendendo in tali insediamenti tutti i beni architettonici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 (si veda ad esempio: "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna e "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P.) e comunque deve essere conforme a

quella contenuta nell'elaborato **PSC 1a**.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si modifichino le tavole PSC 1, PSC 1a e PSC 5 e l'elaborato **PSC R – Relazione**.

36. Relativamente alla **disciplina particolareggiata del centro storico del capoluogo e dei complessi edilizi di rilevante interesse storico**, contenuta nell'elaborato **PSC 1a**, si evidenzia quanto segue:

- risulta necessario verificare l'individuazione grafica dei beni vincolati, presenti sia nel "Centro storico del Capoluogo" che nei "Complessi edilizi di rilevante interesse storico", sulla base dei decreti di vincolo o della presenza di tutele ope legis, correggendo alcune incongruenze e perimetrando i beni non individuati (si vedano ad esempio: "Colombara Banchero, Oratorio, parco e pertinenze rurali" – non individuati come vincolati, "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze" - individuati come zone di completamento per attività produttive in Piani urbanistici attuativi, "Cimitero" di Paderna – non individuato, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" - non individuato e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P. - non individuato); in seguito a tale verifica, si rivalutino, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, le classi di intervento attribuite relativamente agli edifici e si disciplinino le aree di pertinenza;
- relativamente ai "complessi edilizi di interesse storico testimoniale" presenti, si inserisca una specifica voce di legenda che richiami l'elaborato **PSC 4a**, effettuandone la perimetrazione;
- risulta opportuno individuare (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico;
- la disciplina particolareggiata deve essere articolata in modo omogeneo; risulta pertanto necessario modificare la Tav. **PSC 1a**, in riferimento al centro storico del capoluogo, inserendo oltre alla caratterizzazione degli insediamenti (peraltro già presente nell'elaborato **QC C4**) le specifiche categorie d'intervento, come effettuato per i complessi edilizi di rilevante interesse storico, riportandole in un estratto del centro storico in scala 1:2.000. Inoltre si evidenzia che le categorie di intervento indicate sulla Tavola devono essere le medesime contenute nell'art.9 delle Norme di Attuazione ai punti 1. e 2.;
- si rivalutino le categorie d'intervento definite nella Tav. **PSC 1a** e nell'art.9 delle Norme di Attuazione (punti 1. e 2.), in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000 e agli artt. 24 e 25 del PTCP. In particolare si evidenzia che la "ristrutturazione urbanistica", comportando trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risulta compatibile con gli obiettivi di tutela e di conservazione delle zone storiche; ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP la disciplina può prevedere interventi di "ristrutturazione urbanistica", soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali; si verifichino pertanto gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" indicati nell'elaborato PSC 1.1; si verifichi inoltre, sulla base delle caratteristiche di edifici e tessuti presenti nel Centro storico del capoluogo e nei Complessi edilizi di rilevante interesse storico, l'attribuzione della categoria di intervento "ristrutturazione edilizia" ad alcuni edifici, alla luce della nuova definizione di cui alla L.R.15/2013;
- è necessario specificare la disciplina particolareggiata, non solo relativamente a tutti gli edifici presenti ma anche alle aree libere;
- per maggior chiarezza e corretta applicazione dei contenuti di Piano, si inserisca in ogni voce di legenda dell'elaborato PSC 1a, l'articolo di riferimento delle NTA di PSC o di RUE.

37. Al fine di coordinare i contenuti rappresentati sulle Tavole PSC. 1 e PSC 1a con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la **disciplina relativa ai Centri storici** di cui all'**art.9** delle Norme di Attuazione di PSC. In particolare:

- si devono riportare le definizioni degli ambiti rappresentati sulla Tav. PSC.1 e nell'elaborato PSC 1a, come modificati sulla base delle specifiche riserve; nella norma si richiamino comunque i suddetti elaborati;
- la norma deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (artt. 24 e 25). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale;
- richiamando la precedente riserva, risulta necessario garantire l'omogeneità fra disciplina e cartografia, eliminando le difformità presenti nei diversi elaborati fra caratterizzazioni degli insediamenti e categorie di intervento;
- le categorie d'intervento definite nell'art.9 delle Norme di Attuazione (punti 1. e 2.) ("ristrutturazione urbanistica" e "ristrutturazione edilizia"), come già evidenziato relativamente alla disciplina particolareggiata, devono essere rivalutate in riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-9 della L.R.20/2000, agli artt. 24 e 25 del PTCP e alla L.R.15/1013;
- risulta necessario modificare la norma al fine di renderla conforme alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014);
- risulta opportuno richiamare nella norma le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

## **AMBITI URBANI CONSOLIDATI**

38. Nella tavola **PSC 1a** è necessario indicare con un tratteggio e riportarlo in legenda, il perimetro del territorio urbanizzato, fondamentale per l'individuazione e classificazione degli ambiti urbani consolidati.

### **39. Art.10 Ambiti urbani consolidati**

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

40. I compiti previsti dal PSC per gli "Ambiti consolidati", sono indicati al comma 3 dell'art. A-10 della L.R. 20/2000, nel quale si afferma che le trasformazioni edilizie ammissibili sono disciplinate dal RUE. Per tale motivo è necessario procedere ad una

revisione dell'articolo **Art.10 Ambiti urbani consolidati** delle NTA e stralciare le parti in cui si esplicita nel dettaglio la disciplina urbanistica quali:

- zone residenziali di completamento: laddove si riportano indici urbanistici di dettaglio;
- sistema dei servizi consolidati: nel punto in cui si fa riferimento all'insediamento in località Bellotta.

## AMBITI DA RIQUALIFICARE

41. Nell'elaborato **PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE"** sono riportati **"Complessi edilizi degradati da riqualificare"** i quali non trovano alcun riscontro all'interno delle Norme di Attuazione (**PSC N**).

Si deve comunque evidenziare che con il termine di "riqualificazione urbana" si intende un rilevante processo di pianificazione di parti significative delle città, che presentino caratteri di degrado ambientale, architettonico, sociale ed economico che necessitano quindi di un complesso di interventi per la cui attuazione la normativa regionale (L.R. n. 19/1998 come integrata nella L.R. n. 20/2000) richiede valutazioni, definizione di obiettivi, elaborazioni e procedure di un certa complessità. Di diversa portata è invece l'attivazione di processi diffusi di sostituzione o qualificazione del patrimonio edilizio esistente per migliorarne la qualità architettonica, strutturale ed energetica.

## I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI

42. All'interno delle norme di Piano è necessario inserire un articolo che tratti la tematica dell'**edilizia residenziale sociale** (ERS) e non un singolo comma (vedi art.11 del **PSC N**), nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e dell'art.78 del PTCP, **anche integrando la disposizione che è stata suggerita con altra riserva.**

Occorre procedere anche alla revisione dei contenuti relativi alle "Schede degli ambiti territoriali" da allegare alle NTA.

43. Per quanto concerne gli "Ambiti di nuova previsione", sia quelli residenziali che produttivi, nonché le "Attrezzature e spazi collettivi", è necessario predisporre un elaborato da allegare alle Norme di Attuazione (**PSC N**), stralciando le schede d'ambito dagli artt. 11 e 12.

44. Si osserva che l'attuazione degli interventi per le nuove aree di trasformazione, a seguito dell'approvazione del POC, deve essere subordinata alla formazione di un PUA. Occorre, pertanto integrare le Schede d'ambito specificando le modalità di intervento e attuazione.

## AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

45. Dalla lettura del documento **PSC R** (par. 4.1.2), non emergono analisi che motivino a sufficienza il dimensionamento relativo agli ambiti produttivi (75 ha). È, pertanto, necessario procedere all'integrazione del testo con le dovute analisi e motivazioni verificando il dimensionamento in base alle disposizioni del PTCP.

46. L'art. A-13, comma 6 della L.R. 20/2000 e l'art.84 "Ambiti specializzati per attività produttive" del PTCP, stabiliscono che gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sono disciplinati dal RUE e sono attuati attraverso intervento diretto. Per tale motivo si ritiene necessario stralciare dall'**art.12 "Ambiti specializzati per attività produttive"** dell'elaborato **PSC N**, i punti 1, 2 e 3 per reinserirli nel testo normativo del RUE.

47. Si osserva che l'art. 85, "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale", comma 7 del PTCP, stabilisce che i Comuni possono prevedere limitati ampliamenti dei Poli Produttivi Consolidati (PPC) sulla base dei contenuti delle specifiche schede di cui all'allegato N7 del PTCP e nel contempo deve essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA. Per tali motivi occorre integrare l'**art.12 "Ambiti specializzati per attività produttive"** laddove si descrivono le caratteristiche dei nuovi ambiti produttivi: **P2, P3, P4**. Infatti tali ambiti si possono considerare a tutti gli effetti ampliamenti dei PPC – Pontenure – Area 1 e Area 2 (schede n.11 e 12 allegato N7).

48. Valuti il Comune se inserire nelle Norme di Piano una disposizione che preveda, in sede di elaborazione del POC, l'utilizzo dello strumento dell'Accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. n. 20/2000 per definire interventi di rilevante interesse per la comunità locale coerenti con gli obiettivi strategici individuati dalla pianificazione comunale.

49. **Tavola PSC 5 "Schema di assetto territoriale"**

In base alla normativa di settore vigente, il PSC contiene:

- la programmazione operativa a livello comunale (con particolare riferimento alla localizzazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali -a livello testuale e/o cartografico-), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento della funzione commerciale, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
- la disciplina delle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi, suddivise per settore merceologico: alimentare e non alimentare), in coerenza con i contenuti del PTCP vigente;
- le norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali.

Per quanto concerne gli aspetti progettuali, si rammenta che le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale, come la LR 7/2014, sono in generale finalizzate alla

liberalizzazione del settore. In base a tali modifiche costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Le scelte comunali devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di alcune tipologie di strutture di vendita o settore merceologico.

50. Per quanto concerne la trattazione specifica (**PSC R** – pag.33) riferita alla grande struttura di vendita non alimentare esistente sul territorio comunale (Mobilificio Mazzoni), si rammenta al Comune che l'art. 63 della citata LR 7/2014 ha disposto la disapplicazione dei Range di variazione definiti nei PTCP, in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa di settore sovraordinata. Occorre, pertanto, stralciare il testo del secondo alinea dell'elenco puntato: "l'ampliamento può essere autorizzato nel rispetto delle quantità massime determinate dal PTCP per ogni ambito territoriale sovracomunale per i prossimi trienni".

Per le ragioni esposte più sopra, risulta necessario che il testo riferito alle previsioni di tipo commerciale all'interno del territorio urbanizzato di cui alla pag.33 della Relazione di PSC venga modificato tenendo conto delle recenti disposizioni in materia di liberalizzazione, definendo quindi criteri di insediamento non solamente di tipo urbanistico, ma anche ambientale, paesaggistico, di tutela della salute e salubrità degli insediamenti, ecc..

Si suggerisce, in tal senso, di stralciare la parte barrata dal testo seguente: "L'autorizzazione di queste strutture è comunque subordinata al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal PTCP.

51. Con particolare riferimento alla tavola **PSC-1a "Aspetti strutturanti il territorio. Estratti"**, si rileva la necessità di coordinare gli elaborati testuali e cartografici del QC e del PSC, eliminando le incongruenze esistenti, ad esempio:

- occorre chiarire se nel capoluogo risulti esistente un complesso commerciale di vicinato ovvero un centro commerciale di vicinato;
- a differenza di quanto indicato sulla tavola QC-C7, l'elaborato esaminato non censisce tutte le medie strutture (alimentari o non alimentari) presenti.

## AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

52. La Relazione (**PSC R**) del PSC deve illustrare quali sono le strategie e le azioni gestionali necessarie ai fini della realizzazione e tutela, anche attraverso l'applicazione delle norme di attuazione e degli strumenti attuativi, della Rete Ecologica Locale, in coerenza con il PTCP e le *Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale*, approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013.

53. La tavola **PSC 1 "ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO"** deve contenere in legenda ed in cartografia l'indicazione degli **"Ambiti di valore naturale e ambientale"**, così come definiti dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del PSC.

54. Tav. **PSC 3 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI"**  
L'art. 10 del PTPR prevede che l'assetto vegetazionale e boschivo venga perimetrato sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta tecnica regionale; è pertanto necessario adeguare la scala o la base cartografica CTR di restituzione dell'elaborato di PSC (**PSC 3**) che rappresenta l'assetto forestale e boschivo, per consentire un'adeguata e efficace applicazione della norma di tutela.

### 55. **Art.15 Ambiti di valore naturale e ambientale**

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di Piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

56. Inoltre, si ritiene necessario precisare nel testo della norma sopra citata, in particolare a seguito dei commi in cui si citano il "Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale degli ambiti di pertinenza del torrente Nure" e dell'"Area progetto del medio corso del torrente Riglio", che è di competenza del POC il coordinamento degli interventi e delle trasformazioni insediative e infrastrutturali, così come disposto dall'art. A-17, comma 9, della L.R. 20/2000.

57. Vista la presenza di parchi e giardini di importanza strategica per il territorio comunale (vedi Parco di Villa Raggio), il Comune valuta la possibilità di individuare esemplari arborei singoli, non soggetti a vincolo, ma meritevoli di tutela, sulla base di quanto previsto dall'art.9 del PTCP.

## AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

### 58. **Art.13 Disposizioni generali per il territorio rurale**

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

59. Nel ribadire che il PSC fornisce riferimenti di massima anche per quanto concerne le modalità di intervento, si ritiene necessario stralciare dall'articolo 13 del PSC, la parte in cui recita: "Più in particolare nei fabbricati rurali di servizio.....ammesse solo se colorate o tinteggiate" ed i paragrafi: da A a D; in quanto trattasi di argomenti di pertinenza del RUE, così come stabilito anche dall'art.61, comma 7, del PTCP.

60. Al punto **2 Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano**, per le stesse motivazioni occorre togliere il seguente periodo: " nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente punto 1.....e ammodernamento dell'attività agricola (PRA)"

61. Al punto **B – Complessi vincolati all'uso rurale**, occorre specificare in quali elaborati di Piano si ritrovano le: “costruzioni esistenti agricole vincolate agli usi rurali”. Inoltre, il terzo comma tratta tematiche di competenza del RUE.
62. Analogamente al punto **C – Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività**, occorre stralciare le lettere e), f), e g) in quanto trattasi di tematiche di competenza del RUE. Inoltre, si ritiene necessario integrare il presente punto C, con quanto stabilito dall'art.56, commi 9 del PTCP, in merito alla realizzazione di nuove costruzioni non connesse alle attività agricole.
63. Per quanto concerne il punto **D – Edifici non utilizzati a fini rurali**, occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art.56, comma 10, del PTCP in merito a tutte quelle attività di tipo industriale, artigianale, ecc. individuate sul territorio rurale e rispettarne, pertanto, gli indirizzi indicati.
64. **Art.13 Disposizioni generali per il territorio rurale**  
Tenendo in considerazione la tematica del presente articolo si ritiene necessario integrarlo con quanto disciplinato dall'art.61 “Disciplina degli interventi per funzioni connesse alle attività agricole” del PTCP, in particolare, fra le disposizioni generali deve essere esplicitato che fra gli obiettivi da perseguire nel territorio rurale vi è quello del recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse.
65. **Art.14 Ambito ad alta vocazione produttiva agricola**  
Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.  
Occorre stralciare dal presente articolo il seguente periodo: “ secondo le modalità e i limiti dimensionali specificati nel precedente articolo....”.

#### AMBITI AGRICOLI PERIURBANI

66. Il Comune valuti la possibilità di ampliare l'ambito agricolo periurbano individuando i territori posti a sud e a ovest del capoluogo comunale, fino al raggiungimento delle future infrastrutture viarie previste.
67. **Art.16 Ambiti agricoli periurbani**  
Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.  
Il presente articolo deve essere integrato tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 59 “Ambiti agricoli periurbani” del PTCP. In particolare, il PSC deve perseguire gli obiettivi, gli indirizzi e le disposizioni indicati nel comma 4, 5, 6, e 7. Infine, ai sensi del 8 del sopra citato art.59 del PTCP, la presente norma deve chiarire quali sono le dotazioni ecologiche da incentivare all'interno degli ambiti periurbani, in modo da stabilire criteri finalizzati alla compensazione per le aziende che si attivano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente.  
Si ritiene, inoltre, opportuno precisare all'interno della norma che gli interventi ammessi negli ambiti periurbani, sono disciplinati dal RUE e attuati per lo più mediante intervento diretto, e che il loro inserimento all'interno del POC può costituire un'alternativa nel caso in cui gli interventi assumano un rilevante interesse per l'Amministrazione comunale.

#### POLI ESTRATTIVI

#### INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

68. Sulla tavola **PSC 1 “ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO”**, occorre procedere all'individuazione delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, così come previsto dall'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, laddove afferma che il PSC “provvede alla definizione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità”.
69. Nella tavola **PSC 1 “ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO”** occorre mettere in evidenza il sistema dei parcheggi di scambio e interconnessione presenti (seppur minimi legati al sistema ferroviario ed eventuale suo sviluppo) e dell'intero sistema della mobilità ciclabile. Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della carta in oggetto.
70. Si osserva che nella tavola **PSC 1a** non è stata riportata, né l'infrastruttura viaria di collegamento tra la S.P. n.32 “Sant'Agata” e la S.S. n.9 “Via Emilia”, a ovest del capoluogo comunale, né la variante alla S.S. n.9 “Via Emilia” che prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento sul T. Nure ed il tracciato in affiancamento alla linea ferroviaria, entrambe le opere previste dal PTCP e già indicate nella tavola **PSC 1** dello strumento urbanistico comunale. Occorre, pertanto, procedere alla revisione della cartografia in oggetto inserendo le previsioni mancanti.
71. In considerazione di quanto indicato dall'art. A-5, comma 6 della L.R. 20/2000, è necessario che il PSC, definisca il perimetro del centro abitato. Occorre, pertanto, riportare sulla tavola **PSC 2 “ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI”** il perimetro del territorio urbanizzato del comune capoluogo e dei centri frazionali.
72. Analogamente a quanto previsto per lo spostamento delle linee elettriche ad alta tensione, sulla tavola **PSC 2 “ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI”**, si ritiene opportuno, per le infrastrutture stradali non ancora realizzate, riportarle come “**Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture della mobilità**” e non come fasce di rispetto.
73. Nonostante sulla tavola **PSC 2 “ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI”** sia indicato “che le fasce di rispetto ai metanodotti ed agli oleodotti siano soggetti a specifiche prescrizioni normative”, si ritiene

<p>ugualmente necessario riportare, sulla carta sopra citata, il tracciato della "Rete nazionale gasdotti" e quello della "Rete regionale gasdotti", così come indicati nella tavola C1.h "Infrastrutture e reti tecnologiche di rilievo provinciale del PTCP.</p>
<p>74. Sulla tavola <b>PSC 2 "ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – VINCOLI E RISPETTI"</b> occorre individuare la fascia di rispetto dei pozzi ad uso potabile.</p>
<p>75. <b>Art.17 Rete stradale</b></p> <p>Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento. Si ritiene necessario procedere ad un approfondimento del presente articolo definendo nel dettaglio le fasce di rispetto stradale. Si richiamano, inoltre, le prescrizioni e limitazioni previste dal D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 14-18) e dal DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 26-28). In particolare, fuori del centro abitato, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o gli ampliamenti fronteggianti le strade, valgono le distanze minime stabilite dall'Art. 26, comma 3, del D.P. n. 495 del 16 dicembre 1992.</p>
<p>76. Si rammenta che la riqualificazione della S.S. n.9 "Via Emilia" è inserita fra le principali previsioni di infrastrutture per la mobilità del PTCP (Allegato N11 – scheda 1). Per tale motivo è necessario procedere ad un'integrazione dell'art. 17 del PSC che tenga in considerazione anche le azioni di mitigazione e compensazione previste dallo strumento provinciale.</p>
<p>77. <b>Rete ciclabile e pedonale</b></p> <p>Occorre integrare il presente elaborato normativo con un articolo che disciplini le infrastrutture ciclabili e ciclopedonali. Si rammenta che per l'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento è necessario che tali previsioni siano attuate attraverso il POC.</p>

#### INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

<p>78. <b>Art.20 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti</b></p> <p>Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.</p> <p>Il comma 3 del presente articolo deve precisare quali sono gli impianti e le reti tecnologiche di rilievo comunale necessarie e definirne le relative fasce di rispetto o di ambientazione, così come previsto dall'art.A-23, comma 5 della L.R. 20/2000. Inoltre non è chiara la motivazione che rimanda al comma 12 dell'art.30 della L.R. 20/2000 e cosa si intende: "mediante nuove ulteriori localizzazioni".</p>
--

#### ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

<p>79. Per quanto concerne i centri sportivi, si ritiene necessario apporre un'"etichetta" con riportato la dicitura "<b>Servizi sportivi</b>" e riportarla in legenda e successivamente tra le norme tecniche di attuazione.</p>
<p>80. <b>Art.21 Attrezzature e spazi collettivi</b></p> <p>Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.</p>

#### DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI

<p>81. <b>Art.23 Dotazioni ecologiche e ambientali</b></p> <p>Al comma 4 si afferma che "Il PSC segnala le principali azioni che perseguono obiettivi di miglioramento delle dotazioni ecologiche-ambientali....." senza specificare in quale elaborato siano indicate tali azioni. Per tale motivo l'articolo deve essere integrato, precisando in quali documenti sono contenute tali indicazioni.</p>
<p>82. Si fa presente che la Regione, per quanto concerne l'inquinamento luminoso, ha di recente introdotto la Direttiva applicativa di cui alla DGR. 1732 del 12/11/2015 (BUR n.299 del 20/11/2015). E', pertanto, necessario procedere all'aggiornamento dell'apparato normativo, tenendo in considerazione quanto disposto dall'art.4 del sopraindicato DGR, nel quale vengono stabilite quali sono le funzioni spettanti ai Comuni.</p>
<p>83. Si ritiene necessario integrare le Norme di attuazione con un articolo che disciplini la "sostenibilità energetica". In particolare il RUE, il POC ed i piani attuativi, ognuno per i propri ambiti di competenza, dovranno sviluppare politiche, azioni ed adeguati impianti normativi a sostegno dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della sostenibilità ambientale delle trasformazioni urbanistiche, che siano esse di natura residenziale o produttiva, nonché favorire l'ammodernamento delle dotazioni impiantistiche ad uso civile ai fini del concorso al risparmio energetico e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, il RUE, il POC e i piani attuativi, secondo le rispettive competenze, dovranno rispettare le disposizioni di cui all'Art. 99 del PTCP in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili fermo restando quanto stabilito dalla DAL 28/2010 e dalla DAL 51/2011.</p>

#### TAVOLA DEI VINCOLI

84. Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (PSC.2/3/4/4a), definite dall'art.4 delle Norme di attuazione di PSC come "**Tavola dei vincoli**", e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma,

- le tavole ("Tavola dei vincoli") devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
- le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato "**Scheda dei vincoli**" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva; i contenuti della scheda non devono duplicare disposizioni legislative vigenti, ma richiamarle spiegandone in sintesi i contenuti.

Si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.

- **Art.4 Tavola dei vincoli**

L'art.4 deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013.

85. **PSC.R – Relazione**

Si ritiene opportuno spostare i contenuti del paragrafo "4.4 – Gli aspetti condizionanti le trasformazioni", considerato il dettaglio, nella scheda dei vincoli che dovrà essere predisposta, mantenendo nel paragrafo il richiamo alla medesima e alla tavola dei vincoli; in ogni caso risulta necessario che i contenuti del paragrafo 4.4 vengano rivisti sulla base delle specifiche modifiche/integrazioni degli elaborati di PSC, rispetto al tema dei vincoli e delle tutele, in riferimento alle riserve provinciali.

86. **Legenda Tavole PSC .2/3/4/4a**

Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento.

87. **TAV. PSC.3 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele paesaggistico-ambientali**

**Aree di interesse paesaggistico**

Sulla tavola **PSC 3** vengono individuate "Aree di interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio" relativamente ai corsi d'acqua. Premesso che la suddetta voce di legenda deve essere articolata secondo la tipologia di beni, soggetti alla tutela del D.Lgs.42/2004 Parte Terza, presenti sul territorio comunale, si evidenzia quanto segue:

- in merito all'individuazione dei **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini**, tutelati ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. c del D.Lgs.42/2004 (si adotti questa denominazione nella voce di legenda), effettuata sulla Tav. **PSC 3**, si rileva quanto segue:
  - oltre alla fascia di 150 mt si individui lo stesso corso d'acqua che non sempre risulta presente;
  - per ogni corso d'acqua pubblico, individuato, si indichi il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285; si riporti inoltre l'elenco dei corsi d'acqua pubblici nella Scheda dei vincoli, inserendo uno specifico riferimento nella voce di Legenda; nella Scheda dei vincoli si riporti anche un estratto che individui il tratto dello Scolo Scovalasino dichiarato irrilevante in riferimento alla D.G.R. n.2531/2000 e alla successiva proposta di vincolo della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia (anche quest'ultima, contenuta nell'elaborato QC-D1, da inserire nella scheda dei vincoli);
- sulla Tav. **PSC 3** devono essere rappresentati anche i **territori coperti da foreste e da boschi** (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004), distinguendoli dall'assetto vegetazionale (aree boscate e formazioni lineari) di cui agli artt. 8 e 9 de PTCP;
- sulla Tav. **PSC 3** devono essere individuate le "**aree non soggette a vincolo**" **paesaggistico**, così come prevede il D.Lgs.42/2004 all'art.142 comma 2. Si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.63/2008; si consideri l'opportunità di inserire nella scheda dei vincoli, la documentazione tecnica a supporto di tale verifica.

**Unità di paesaggio**

Relativamente alle Unità di paesaggio individuate sulla Tav. **PSC 3**, si richiama quanto espresso in precedenza in riferimento al QC

88. **PSC.4 - Aspetti condizionanti le trasformazioni – Tutele storico, culturali e archeologiche**

**Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico**

Relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** di cui all'art.22 del PTCP, come già rilevato in merito al QC, rispetto ai "Siti di rinvenimenti archeologici (art.22 PTCP 2007)", individuati sulla Tav. **PSC 4** in modo puntiforme, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; nel PSC non si effettua la perimetrazione ma nell'art.36 al punto 1 si definisce un "intorno di 50 m raggio" ai fini dell'applicazione delle misure di tutela relativamente a detti beni. In considerazione di quanto sopra esposto, richiamando le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP in merito alla perimetrazione delle aree, risulta necessario verificare in accordo con la Soprintendenza competente le localizzazioni difforni rispetto al Piano provinciale e la possibilità di definire un intorno di 50 mt di raggio ai fini dell'applicazione delle norme. Le specifiche schede relative alle aree individuate, contenute nell'All. C1.3 (R) al QC del PTCP, e recepite nella Relazione di QC, dovranno essere richiamate nella "Scheda dei vincoli" da predisporre. Inoltre risulta necessario modificare la specifica voce di legenda della Tav. PSC.4 in "Zone di interesse archeologico".

Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche" nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22.

89. **Centro storico del capoluogo e Complessi edilizi di interesse storico-architettonico**

Sia il "Centro storico" del capoluogo che i "Complessi edilizi di interesse storico-architettonico" sono individuati sulle tavole

**PSC 1 e PSC 1a**; risulta pertanto opportuno stralciare dalla tavola **PSC 4** gli specifici contenuti.

**90. Beni culturali tutelati (Dlgs 42/2004, parte II)**

La voce di legenda "Beni culturali tutelati (Dlgs 42/2004, parte II)" deve essere articolata al fine di individuare i beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela e i beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni (questi ultimi non individuati). L'individuazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, presente sulla Tav. **PSC 4**, deve essere integrata, sulla base di tutti i Decreti di tutela presenti (si veda ad esempio: "Palazzo Coglialegna, giardino e pertinenze", "Cimitero" di Paderna, "Palazzo di Menarolo, giardino e pertinenze rurali" e "Area di rispetto del Palazzo Marazzani Visconti Terzi e pertinenze" ubicato nel comune di S.Giorgio P.). Nelle voci di legenda si inserisca un riferimento alla Tav. **PSC 1a** che contiene le perimetrazioni, che dovranno essere comunque riviste, come richiesto con precedente riserva. L'elenco dei beni soggetti a dichiarazione di tutela presenti sulla Tav. **PSC 4** (opportunamente codificati) e copia dei decreti, dovranno essere inseriti nella Scheda dei vincoli.

**91. Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale**

- Relativamente ai Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale individuati sulla Tav. **PSC 4**, si provveda ad apportare le opportune integrazioni sulla base delle modifiche al QC in riferimento alle specifiche riserve. L'individuazione dei suddetti beni deve comunque essere conforme a quella presente nell'elaborato **PSC 4a**, a cui è opportuno inserire il riferimento nella voce di legenda. Si inserisca poi nella Scheda dei vincoli il riferimento all'elaborato di **QC-C5**;
- Relativamente alla disciplina particolareggiata dei "complessi edilizi di interesse storico testimoniale", contenuta nell'elaborato **PSC 4a**, si evidenzia quanto segue:
  - la caratterizzazione dei complessi edilizi (Aree pertinenziali e arredi paesaggistici, Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale, Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale) indicata in legenda deve corrispondere a quella contenuta nella legenda dell'elaborato **QC-C5** (si sono rilevate alcune difformità). Inoltre si rileva che non c'è corrispondenza tra la numerazione degli estratti e quella riportata nello schema in legenda;
  - risulta necessario eliminare dalla tavola, gli estratti relativi ai beni vincolati ai sensi del D.Lgs.42/2004 (da individuare sulla Tav. **PSC 1a**);
  - la perimetrazione dei complessi edilizi di interesse storico testimoniale e la specifica caratterizzazione (in riferimento alla quale è stata formulata la disciplina d'intervento contenuta nell'art.37) deve trovare corrispondenza nell'elaborato **QC-C5**. Schede degli insediamenti in zona agricola (si sono rilevate alcune incongruenze) e deve essere effettuata per tutti i complessi di interesse storico testimoniale, rendendo conformi gli elaborati interessati (si sono rilevate diverse incongruenze fra gli elaborati sia di QC che di PSC);
  - risulta opportuno individuare (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica, al fine di garantire interventi omogenei e rispettosi del tessuto storico.

**92. Viabilità storica**

Relativamente alla **viabilità storica** (percorsi consolidati) di cui all'art.27 del PTCP, richiamando la specifica riserva riferita al QC, si individuino sulla Tav. **PSC 4** i percorsi consolidati come definiti dal PTCP vigente e si rappresenti la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, predisponendone la specifica disciplina; si evidenzia inoltre che fra i tratti definiti "Viabilità storica di rilievo comunale" sono presenti alcuni percorsi consolidati di PTCP, da individuare come "Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale (Art.27 PTCP 2007)".

**93. PSC.N – Norme di attuazione: Titolo III ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI – Capo II TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI e Capo III TUTELE STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICHE**

Per quanto riguarda la disciplina normativa relativa alle "tutele paesaggistico-ambientali", ossia gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e alle "tutele storico-culturali e archeologiche", ossia gli articoli 35, 36, 37, 38, si raccomanda di non riprodurre, neanche in nota, gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali, definendo i compiti di RUE e POC. Inoltre:

- negli articoli citati risulta necessario richiamare le tavole che riportano gli elementi oggetto di tutela, ossia le Tavole PSC.2/3/4/4a;
- risulta necessario ridefinire la disciplina, al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve, con le disposizioni normative;
- si integri l'art.27 "Aree di interesse paesaggistico ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio" in riferimento alle "aree non soggette a vincolo paesaggistico" da individuare sulla Tav. **PSC 3** sulla base della specifica riserva;
- risulta necessario rivedere la disciplina relativa alle "Unità di paesaggio" di cui all'art.28 sulla base delle integrazioni che verranno apportate al QC in risposta alla riserva esposta in precedenza e nel rispetto della disciplina di cui all'art.54 del PTCP;
- risulta necessario modificare l'art.35 "Beni culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio" in riferimento alle modifiche da apportare alla Tav. **PSC 4** in merito all'individuazione delle diverse tipologie di beni culturali;
- risulta necessario modificare l'art.37 "Insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale" al fine di recepire le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e all'art. A-9 della L.R.20/2000, e considerando che la disciplina particolareggiata relativa alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili (negli elaborati di PSC non risulta individuata la destinazione d'uso ammessa). Inoltre si evidenzia quanto segue:
  - la categoria d'intervento "ristrutturazione edilizia" assegnata ad alcune tipologie edilizie, deve essere rivalutata in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e alla L.R.15/1013;
  - risulta necessario modificare la norma al fine di renderla conforme alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del

decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014);

- risulta opportuno richiamare nella norma le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

#### AMBITI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI

#### AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI

94. Si ritiene necessario integrare l'apparato normativo di PSC indicando le azioni che il piano intende mettere in campo per raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità dell'aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.

#### AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

95. Si rammenta che il PTCP individua sul territorio comunale di Pontenure un ambito di valorizzazione soggetto a progetto di tutela e recupero (T. Nure) e che in sede di formazione del PSC il Comune è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.53 del PTCP. Si ritiene necessario, pertanto, inserire tale progetto fra gli elementi strategici della tavola **PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE"**.

96. Si rammenta che il PTCP individua sul territorio comunale di Pontenure alcune risorgive e che in sede di formazione del PSC il Comune è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.36 del PTCP. Si ritiene necessario, pertanto, inserire tali aspetti fra gli elementi strategici della tavola **PSC 5 "SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE"**.

#### AMBITI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE

#### VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

97. Occorre integrare le presenti Norme con un articolo che disciplini la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti.

98. **Art.25 punto 4 - Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni**

Per quanto concerne la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva è necessario rispettare le disposizioni contenute nel PLERT. Si osserva che lo stesso PLERT non prevede alcuna installazione sul territorio comunale di Pontenure e pertanto, si ritiene necessario riformulare il comma 6 del punto 4.

99. Vista la presenza sul territorio comunale di coltivazioni con tecniche biologiche e agriturismi, si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP.

#### BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS.42/2004 – PARTE TERZA E SUCC. MOD. ED INT.

#### ASSETTO GEOLOGICO AMBIENTALE E SISMICO

100. Il Sistema D – Pianificazione - del QC dovrebbe essere integrato con gli opportuni riferimenti alla pianificazione regionale (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti) e di bacino (PAI, Piano di Gestione delle acque, brevemente PdG, e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, brevemente PGRA), compresi i relativi strumenti attuativi.

101. L'individuazione e disciplina delle aree di tutela fluviale e delle aree di tutela delle risorse idriche deve essere adeguata alla pianificazione provinciale e di bacino.

102. Occorre valutare la compatibilità delle previsioni urbanistiche prospettate dal PSC con le disposizioni di tutela della pianificazione sovraordinata, provvedendo, dove sia il caso, agli adempimenti previsti per conseguire le condizioni necessarie per consentirne l'attuazione.
103. Qualora venisse intrapresa la verifica del rischio idraulico, nell'ambito della fascia fluviale C del Nure e nelle restanti situazioni previste dal PTCP/PAI, occorre considerare in via prioritaria i dati contenuti nel PGR recentemente approvato dall'Autorità di bacino del Po e le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di protezione civile (specialmente quelle condotte a seguito dell'evento alluvionale del 14 settembre 2015), fatta salva la disponibilità di approfondimenti locali di maggior dettaglio e aggiornamento.
104. Occorre semplificare il testo delle Norme in linea con quanto previsto dall'art. 18bis della L.R. 20/2000 e dalla direttiva tecnica regionale assunta con DGR n. 994/2014, tenendo presente le normative e gli strumenti di pianificazione più aggiornati. Tale approccio consente peraltro di correggere alcune incongruenze presenti nel testo adottato.
105. A partire dal 8 gennaio 2016, entrata in vigore della revisione della direttiva tecnica regionale in materia di rischio sismico (approvata con DGR n. 2193 del 21/12/2015), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in corso devono integrare i propri contenuti a quanto previsto dalla direttiva (rif. Capitolo 5 dell'Allegato A), fatta salva la possibilità, per quelli già adottati, di concludere il procedimento di approvazione in conformità alle disposizioni previgenti (art. 3 della delibera). Si invita pertanto il Comune a esprimersi in merito, anche ai fini della formulazione del parere sismico provinciale in sede di Intesa, provvedendo alle opportune integrazioni oppure fornendo una dichiarazione, a firma di un Geologo abilitato, che attesti la possibilità di concludere il procedimento senza ulteriori variazioni, fermo restando che la pianificazione operativa/attuativa (sia quella discendente dal PSC sia quella relativa alla gestione del PRG vigente) dovrà necessariamente fare riferimento ai nuovi indirizzi regionali.

#### **VALSAT**

106. Risulta necessario che, a seguito delle integrazioni e/o modifiche effettuate nell'ambito degli elaborati del Quadro Conoscitivo e di quelli di progetto del PSC, si provveda ad aggiornare ed a coordinare la stesura sia del Rapporto ambientale che della Sintesi non tecnica.
107. *Paragrafo 1.3 – La metodologia di valutazione*
- Con riguardo alla metodologia utilizzata per sviluppare il processo di valutazione ambientale del PSC, illustrata sinteticamente al paragrafo 1.3, occorre integrare l'elenco puntato con la fase di definizione e valutazione delle alternative di Piano, peraltro sviluppata nel capitolo 5..
108. *Paragrafo 3.1 – Indicazione degli obiettivi generali del PSC*

Si prende atto dell'approfondimento effettuato a seguito della richiesta formulata relativamente alla ValSAT preliminare del DP del PSC; tuttavia, si ritiene che il percorso valutativo avrebbe potuto essere maggiormente rigoroso, qualora gli obiettivi generali fossero stati declinati in obiettivi specifici, a loro volta articolati in politiche/azioni di Piano, mantenendo la suddivisione per componenti ambientali selezionate e rappresentative del contesto esaminato.

109. *Paragrafo 4.2 – Valutazione di coerenza esterna*

Inoltre, al fine di evidenziare maggiormente le potenziali incoerenze che gli obiettivi di PSC potrebbero indurre sul sistema degli obiettivi sovraordinati, si suggerisce di esplicitare i valori dell'Indice di coerenza "IC" per ognuna delle componenti ambientali considerate.

110. *Capitolo 5 – Valutazione delle alternative*

La valutazione delle alternative di PSC è stata effettuata sulla base della cartografia di "Compatibilità insediativa del territorio" di cui al paragrafo 5.1 e delle ipotesi alternative di cui al paragrafo 5.2. Occorre chiarire il percorso utilizzato per lo sviluppo di questa fase di valutazione ed esplicitarne maggiormente le attività e i relativi esiti; inoltre, è necessario illustrare quale relazione intercorra tra le elaborazioni cartografiche effettuate (definizione di ambiti di trasformazione urbanistica esclusa, condizionata o possibile) e le considerazioni esposte in riferimento alle ipotesi alternative definite.

111. *Capitolo 8 – Definizione del sistema di monitoraggio*

Si rammenta la necessità di prevedere l'elaborazione di Report periodici da rendere disponibili al pubblico, ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato VI, punto i) al D.Lgs. 152/2006, finalizzati a dare conto dello stato di attuazione del PSC e del livello di sostenibilità dello stesso.

112. Infine, si rammenta al Comune che:

- in base a quanto disposto dall'art.19, comma 3-quinquies della LR 20/2000, il documento di ValSAT dovrà essere corredato da un capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dovrà dare atto analiticamente che le previsioni di Piano sono conformi ai vincoli e alle prescrizioni gravanti sull'ambito territoriale esaminato;
- in fase di formulazione dell'Intesa sul PSC, la Provincia dovrà esprimere il Parere motivato sul PSC, tenendo conto dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento e delle osservazioni pervenute.